

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA CO.F.AS. – FEDERAZIONE DEL TEATRO AMATORIALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RIGUARDANTI L'INTERVENTO PROVINCIALE DI SOSTEGNO ALLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE STANDARD PER LE FILODRAMMATICHE ASSOCIATE ALLA FEDERAZIONE MEDESIMA, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 OTTOBRE 2007, N. 15 E S.M. (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI) E I RELATIVI TRASFERIMENTI FINANZIARI.

Tra i Signori:

- dott. Claudio Martinelli, nato a Levico Terme (TN) il 24 marzo 1955 e domiciliato per la carica presso la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale 00337460224, il quale interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa nella sua qualità di sostituto del Dirigente del Servizio Attività culturali, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6/78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106, di data 19 giugno 1998
- e
- Gino Tarter, nato a Mezzolombardo il 03/03/1944 e domiciliato per la carica presso la CO.F.AS. – Federazione del Teatro Amatoriale Trentino con sede in Trento, viale Rovereto 61, codice fiscale 80018340226, il quale interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa nella sua qualità di legale rappresentante;

in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale di data 4 dicembre 2011 e al verbale del direttivo della Co.F.As. – Federazione del Teatro Amatoriale della Provincia di Trento, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

ritenuto che la presente convenzione non ha contenuto patrimoniale e che, in ogni caso, la controparte “Co.F.As. – Federazione del Teatro Amatoriale della Provincia di Trento” non è assimilabile a imprese pubbliche o private e che pertanto non sussistono nei suoi confronti gli obblighi di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 1, comma 1);

premesso che:

- a) la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m. (Disciplina delle attività culturali), all'art. 9, prevede che la Provincia assicuri, tra l'altro, l'“acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi, di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori” (omissis) “direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento della spesa ammissibile”;
- b) la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1575 del 22 luglio 2011, ha integrato il capitolo 352050 (Spesa per la concessione di contributi a soggetti, enti e associazioni privati, per interventi relativi a strutture, arredi e attrezzature) per un importo di euro 300.000,00 per la

stipula di una “Convenzione con la Co.F.As. di Trento per l'acquisto di attrezzature per le compagnie filodrammatiche per l'anno 2011”.

Tutto ciò premesso, si stipula la seguente

CONVENZIONE

Articolo 1

(Oggetto)

In conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale del 4 dicembre 2011, la Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata PROVINCIA) e la Co.F.As. – Federazione del Teatro Amatoriale della Provincia di Trento (di seguito denominata FEDERAZIONE) concordano di determinare, con la presente convenzione, le modalità per la regolamentazione dei rapporti riguardanti l'intervento della PROVINCIA a sostegno dell'acquisto di attrezzature tecniche da parte delle Filodrammatiche associate alla FEDERAZIONE stessa.

Articolo 2

(Termini temporali)

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di adozione della deliberazione che ha approvato la presente convenzione e fino al 31 dicembre 2013, anche nelle more della sottoscrizione della medesima convenzione. La presente convenzione scadrà comunque di diritto in qualsiasi momento qualora intervenisse una nuova normativa in materia che ne rendesse incompatibile la prosecuzione. Alla scadenza della convenzione le parti sono tenute a far fronte alle obbligazioni assunte e non ancora concluse, sorte in forza della presente convenzione.

Articolo 3

(Obiettivi)

La PROVINCIA e la FEDERAZIONE intendono raggiungere, nel corso del periodo di vigenza della presente convenzione, l'obiettivo di qualificare l'attività delle Filodrammatiche Associate alla FEDERAZIONE sostenendo l'acquisto di attrezzature tecniche adeguate alla loro attività.

Articolo 4

(Contenuti e modalità dell'intervento)

Per conseguire quanto indicato all'articolo 3, la FEDERAZIONE:

- a) raccoglie le richieste di attrezzature delle Filodrammatiche associate, corredate dei relativi preventivi di spesa, sulla base dell'“Elenco Attrezzature tecniche standard per la dotazione delle filodrammatiche associate alla Co.F.As.”, allegato come parte integrante alla presente convenzione. Per le richieste le filodrammatiche associate dovranno utilizzare la modulistica approvata dalla Giunta provinciale;
- b) predisporre la graduatoria degli interventi finanziabili, applicando i criteri di cui all'art. 10, predisponendo un verbale dei risultati ottenuti;
- c) presenta al Servizio competente in materia di attività culturali (di seguito denominato SERVIZIO) della PROVINCIA le richieste di contributo corredate dei relativi preventivi di

spesa, e la graduatoria stilata con il verbale di cui alla lettera b), entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il contributo è richiesto.

Il Dirigente del SERVIZIO, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione delle domande da parte della FEDERAZIONE di cui al precedente punto c), approva con proprio provvedimento, la graduatoria degli interventi finanziabili, di cui alla precedente lettera b), quantifica e assegna i contributi, secondo l'ordine di priorità degli interventi proposti dalla FEDERAZIONE medesima, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

L'ordine di acquisto delle attrezzature tecniche da parte delle filodrammatiche deve risultare successivo alla presentazione delle domande al SERVIZIO, da parte della FEDERAZIONE e comunque entro l'anno in cui è stato concesso il contributo.

Articolo 5

(Misura del contributo)

La PROVINCIA riconosce un contributo pari al 70% della spesa effettivamente sostenuta per la dotazione di attrezzature tecniche, a fronte di una spesa massima ammissibile pari a 13.000,00 euro e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della Provincia.

Articolo 6

(Erogazione del contributo provinciale)

La PROVINCIA può erogare il contributo anche in via anticipata fino al 70% della somma assegnata, su richiesta dei beneficiari, corredata di copia dell'incarico di acquisto. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta verifica dell'effettivo acquisto dell'attrezzatura richiesta.

Articolo 7

(Termini e modalità di rendiconto)

Le filodrammatiche devono presentare alla PROVINCIA, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di assegnazione dei contributi, la documentazione di rendiconto degli interventi, con le modalità previste dalla vigente normativa (D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27 Leg e s.m.). Qualora i beneficiari non presentino alla PROVINCIA i rendiconti entro i termini stabiliti, eventualmente prorogati nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa provinciale (deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m.) e fatto salvo quanto disposto all'art. 12, la PROVINCIA provvede a revocare il contributo e i beneficiari sono tenuti a restituire l'eventuale acconto percepito.

Qualora l'intervento agevolato venga realizzato interamente e con le modalità previste, ma oltre i termini previsti agli articoli 4 e al precedente paragrafo (rendiconto), la PROVINCIA applica una penalità nella misura del 5 (cinque) per cento del contributo concesso e lo deduce dal saldo eventualmente dovuto. In deroga a quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 2, la presente disposizione si applica qualora l'intervento tardivo sia comunque realizzato entro la data di validità della presente convenzione; in caso contrario il contributo viene interamente revocato e l'associazione beneficiaria è tenuta a restituire alla PROVINCIA l'eventuale saldo già percepito.

Articolo 8

(Responsabilità verso terzi)

La PROVINCIA non si assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente alla realizzazione degli interventi agevolati. La FEDERAZIONE, anche a nome e per conto delle proprie associate, tiene sollevata la PROVINCIA per ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di terzi che insorgesse nella realizzazione degli interventi finanziati.

Articolo 9

(Condizioni)

La FEDERAZIONE effettua tutte le attività previste nella presente convenzione a titolo istituzionale gratuito, esclusivamente a favore delle proprie associate, senza alcun onere né per le stesse, né per la PROVINCIA.

Articolo 10

(Criteri di individuazione degli interventi agevolabili)

Può essere finanziata la prima dotazione, l'integrazione o il rinnovo di attrezzature tecniche conformi all'"Elenco Attrezzature tecniche standard per la dotazione delle filodrammatiche associate alla Co.F.As.", allegato come parte integrante alla presente convenzione.

La FEDERAZIONE individua le attrezzature finanziabili valutando le richieste delle filodrammatiche e predispone la graduatoria applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) acquisti volti alla prima dotazione di attrezzature tecniche; l'acquisto di un kit parziale precede l'acquisto di un kit completo;
- b) gli acquisti volti all'integrazione di attrezzature tecniche;
- c) gli acquisti volti al rinnovo di attrezzature tecniche;
- d) in caso di parità la priorità sarà assegnata sulla base della minor spesa risultante dal preventivo di spesa presentato dalle associate;
- e) fermo restando i criteri di priorità sopra elencati, per gli anni successivi al 2011 sarà data priorità alle filodrammatiche che non hanno presentato richieste negli anni precedenti all'anno in cui si riferisce la richiesta di contributo.

Articolo 11

(Verifiche)

La PROVINCIA esegue verifiche a campione con le modalità previste dall'art. 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27 Leg e s.m. (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23).

Articolo 12

(Risoluzione della convenzione)

La convenzione può essere risolta dai contraenti consensualmente, ovvero per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.

Articolo 13

(Regime fiscale)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico della FEDERAZIONE. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la presente convenzione ha natura regolamentare relativamente alle modalità di assegnazione ed erogazione di finanziamenti ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m., da attribuire a soggetti non imprenditoriali associati alla FEDERAZIONE stessa e come tale non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale e quindi è da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.

Articolo 14

(Norma transitoria)

Per il solo anno 2011 le procedure previste all'articolo 4 dovranno comunque essere concluse, anche nelle more della stipulazione della presente convenzione, entro il 31 dicembre 2011.

Per l'assegnazione dei contributo vale quanto previsto dalla presente convenzione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 14 dicembre 2011

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
- dott. Claudio Martinelli -

CO.F.AS. - FEDERAZIONE DEL TEATRO AMATORIALE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- Gino Tarter -